



COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

Provincia di Milano

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE
DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Classificazione del comune
- Art. 3 – Gestione del servizio
- Art. 4 – Categoria delle località – categoria speciale
- Art. 5 – Presupposto dell'imposta
- Art. 6 – Soggetto passivo dell'imposta
- Art. 7 – Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 8 – Obbligo della dichiarazione
- Art. 9 – Pagamento dell'imposta
- Art. 10 – Rimborsi
- Art. 11 – Pubblicità ordinaria
- Art. 12 – Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 13 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 14 – Pubblicità varia
- Art. 15 – Riduzioni dell'imposta
- Art. 16 – Esenzione dall'imposta
- Art. 17 – Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale
- Art. 18 – Limitazioni sulla pubblicità – art. 3 comma 2 del D.gs 507/93
- Art. 19 – Limiti alla pubblicità mediante distribuzione e con striscioni
- Art. 20 – Istituzione del servizio
- Art. 21 – Definizione e finalità del servizio
- Art. 22 – Soggetto passivo
- Art. 23 – Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 24 – Riduzioni del diritto
- Art. 25 – Esenzioni dal diritto
- Art. 26 – Consegna del materiale da affiggere
- Art. 27 – Pagamento del diritto – recupero di somme
- Art. 28 – Gestione contabile
- Art. 29 – Tariffe
- Art. 30 – Sanzioni tributarie ed interessi
- Art. 31 – Sanzioni amministrative
- Art. 32 – Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 33 – Contenzioso
- Art. 34 – Funzionario responsabile
- Art. 35 – Disposizioni generale
- Art. 36 – Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 37 – Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 2

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune di San Vittore Olona appartiene alla QUINTA CLASSE in quanto gli abitanti residenti al 31 dicembre 2011 ammontano a n. 8329 persone.

ART. 3

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale gestito, come previsto dall'art.53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, in concessione a ditta iscritta all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni presso il Ministero delle Finanze.

2. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

ART. 4

CATEGORIA DELLE LOCALITA' – CATEGORIA SPECIALE

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, ai sensi dell'art. 4 comma 1° del D.Lgs. n. 507/1993, il territorio comunale è suddiviso in due categorie in relazione alla loro importanza e, specificatamente, in categoria speciale e categoria ordinaria.

2. Categoria speciale- vi appartengono le seguenti località:

- Strada Statale n. 33 del Sempione dal km. 22+100 (confine Comune di Parabiago) al km. 24+960 (confine Comune di Legnano);

Categoria ordinaria – appartengono ad essa tutte le località comprese nel restante territorio comunale e non rientranti nella categoria speciale.

3. Nella categoria speciale, le tariffe per la pubblicità e le pubbliche affissioni vengono maggiorate nella misura del 150 per cento.

4. La superficie del territorio compresa in categoria speciale ha una superficie complessiva non superiore al trentacinque per cento (35%) di quella dei centri abitati comunali e la superficie degli impianti destinati alle pubbliche affissioni di contenuto commerciale, inseriti in questa categoria, non supera la metà della superficie impiantistica complessiva.

5. Rientra nella categoria speciale tutta la pubblicità posta non solo nelle aree di cui sopra, ma anche quella collocata nelle adiacenze delle medesime e funzionalmente preordinata alla visione da parte di coloro che transitano nelle aree o lungo le vie in questione.

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 5

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibili, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.
2. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
3. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali aperti al pubblico.

ART. 6

SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 7

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, sempre per eccesso, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 8

OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulative, su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario o su carta semplice.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo, ordinario e/o luminosa o illuminata di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui agli articoli 12,13 e 14, commi 1,2, e 3, del D.Lgs. 507/93, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per la pubblicità di cui agli art. 14, comma 4, e 15, commi 1,2,3.4, e 5, del D.Lgs. 507/93, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

5. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni previste da altre leggi e regolamenti, ivi compreso il presente.

ART. 9 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno (fino a 3 mesi) solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1.549,37.

3. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

ART. 10 RIMBORSI

1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

ART. 11 PUBBLICITA' ORDINARIA

1. La pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne - cartelli - locandine – targhe – stendardi o qualsiasi altro mezzo, è soggetta alla tariffa per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1 e 2.

4. L'imposta è maggiorata del 50 per cento per superfici comprese tra metri quadrati 5,5 e 8,5; per le superfici superiori a metri quadrati 8,5 l'imposta è maggiorata del 100 per cento.

ART.12

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

3. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, non è dovuta l'imposta di pubblicità per l'indicazione sui veicoli del marchio identificativo dell'impresa, della ragione sociale, del recapito (inclusi sito web, indirizzo di posta elettronica, telefono e fax) purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

5. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, del marchio identificativo dell'impresa, della ragione sociale, del recapito (inclusi sito web, indirizzo di posta elettronica, telefono e fax) che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

6. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale.

7. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

8. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 13

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per la pubblicità del comma 1 di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, l'imposta si

applica per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà.

ART.14 PUBBLICITA' VARIA

1. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di manifestini, volantini e simili, da aeromobili o da autovetture. E' altresì vietata la distribuzione indiscriminata del suddetto materiale mediante abbandono dello stesso sulle pubbliche aree di circolazione.

ART. 15 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

ART. 16 ESENZIONE DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.507/1993;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo stato e dagli enti pubblici territoriali;

- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

ART. 17

PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco sentita la commissione edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione di Giunta.

ART. 18

LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' - ART. 3 COMMA 2 DEL D.gs. 507/93.

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico è vietata dalle ore 20 alle ore 9 per i mesi da ottobre a marzo e dalle ore 22 alle ore 9 per i mesi da aprile a settembre.
2. L'uso degli altoparlanti e di apparecchi atti a produrre musica, deve essere effettuato mantenendo un livello moderato e comunque nel rispetto delle norme previste dal decreto Presidente Consiglio dei ministri 1 marzo 1991 e dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447.

ART. 19

LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONE E CON STRISCIONI

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni o divieti:
 - a) è vietato il lancio su Vie o Piazze pubbliche;
 - b) è consentita la distribuzione negli esercizi pubblici e tramite consegna diretta alla persona.
2. La Pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.
3. L'esposizione degli striscioni deve comunque avvenire in condizioni di assoluta sicurezza per la circolazione stradale.
4. L'Amministrazione comunale, in caso di pubblica utilità o per l'incolumità dei cittadini o per motivate esigenze pubbliche, può ordinare, con comunicazione scritta, l'asportazione delle strutture, a cura e spese del richiedente; in caso di urgente necessità vi provvederà direttamente, addebitandogli le relative spese.
5. Le strutture di sostegno devono essere saldamente realizzate ed ancorate, tali da resistere alla spinta del vento sia globalmente che nei singoli elementi.
6. Spetta al richiedente:
 - a) acquisire, ove necessario, e comunque prima dell'esposizione, l'assenso del proprietario della struttura (muro-ringhiera-albero od altro) sulla quale verrà ancorato lo striscione;
 - b) verificare costantemente il buon stato di conservazione degli striscioni e delle relative strutture di sostegno;

c) provvedere alla rimozione degli striscioni entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dell'autorizzazione.

7. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità circa eventuali danni che potrebbero derivare a terzi, ancorché cagionati da terzi, in conseguenza all'esposizione degli striscioni, rimanendo, in ogni caso, unico ed esclusivo responsabile l'autorizzato medesimo.

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART.20

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 507/93, il servizio delle "Pubbliche Affissioni".

ART. 21

DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 22

SOGGETTO PASSIVO

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio è richiesto.

ART. 23

MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni e contestuale pagamento.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni commerciali, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nelle ore successive all'orario comunale o nei giorni festivi, è

dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione.

9. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

10. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

11. Nel recapito del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

11. E' vietata l'affissione di manifesti contenenti forme di pubblicità per i prodotti del tabacco o comunque aventi lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere un prodotto del tabacco, ivi compresa la pubblicità che senza nominare direttamente i prodotti da fumo riproduce marchi, simboli, combinazione di colori dominanti, associati a tale prodotto.

12. E' vietata altresì l'affissione di manifesti pubblicitari nelle immediate vicinanze di scuole, convitti, luoghi di culto e simili che palesemente appaiano inopportuni per contenuto rispetto ai sopra citati luoghi.

ART. 24

RIDUZIONI DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/93;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 25

ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributo;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 26

CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto, nelle forme di legge, al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione dal medesimo.
2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

ART. 27

PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 507/93.
2. E' comunque consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale a larga diffusione.
3. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art. 9 del D.Lgs. 507/93.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 28

GESTIONE CONTABILE

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 507/93.

ART. 29

TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 507/93, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni del richiamato decreto legislativo, che saranno riportate in tariffa per farne parte integrante.
2. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 507/93, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni del richiamato decreto legislativo.

ART. 30

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1. Per tutte le violazioni relative all'imposta sulla pubblicità ed al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione i decreti Legislativi 471,472 e 473.

ART. 31

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, il Comune applica le sanzioni da euro 206,00 a euro 1.549,00 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune può disporre la rimozione degli impianti pubblicitari

abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, la immediata copertura della pubblicità abusiva ovvero la rimozione dei manifesti affissi abusivamente fuori dagli spazi specificatamente previsti.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

6. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

7. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

8. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo residuale.

9. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

10. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

ART. 32

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal legale rappresentante del concessionario o da persona da lui delegata a mezzo procura notarile.

ART. 33

CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di notificazione intestato alla Commissione tributaria provinciale di 1° grado di Milano con le

modalità previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

ART. 34
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; lo stesso funzionario risponde direttamente della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone anche i rimborsi.

2. Le attribuzioni di cui al comma 1° spettano al concessionario.

**CAPO V –PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI - INSTALLAZIONE IMPIANTI
PUBBLICITARI E SPAZI RISERVATI ALLE AFFISSIONI**

ART. 35
DISPOSIZIONI GENERALE

1. Per le disposizioni del presente Capo si rimanda ai seguenti vigenti Regolamenti comunali:

- a) Piano Generale delle Pubbliche Affissioni approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 19/04/2005;
- b) Regolamento per la posa ed installazione della pubblicità e degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/06/2011

che si intendono esplicitamente richiamati nel presente regolamento.

2. La Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni del presente regolamento e di quelli richiamati nel precedente comma 1, disporrà periodicamente l'aggiornamento del Piano Generale degli impianti.

CAPO VI - NORME FINALI

ART. 36
RINVIO AD AL TRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 507/93, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 37
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2012.